
Articolo 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere:

- è preposto alla gestione delle quote sociali ed ad effettuare pagamenti relativi alle attività utili alla vita dell'Associazione;è sottoposto al controllo dell'Amministratore nei tempi e modi che questo riterrà opportuni;
- con lettera raccomandata alle cariche sociali, motivando, ha il potere di chiedere al Presidente di attivare il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza prevista.
- redige il Rendiconto Sintetico che viene approvato dal Gruppo Operativo e:
- a) può essere visionato dagli associati con richiesta che deve pervenire al Tesoriere entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello d'esercizio;
- b) prevede che le osservazioni devono pervenire per raccomandata al Tesoriere entro e non oltre 15 giorni dalla presa visione;
- c) non è più oggetto d'impugnazione in assenza di richieste di visione e di ricevimento di osservazioni pervenute nei tempi previsti.



Articolo 14 -LE INTERPRETAZIONI

- 1) Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, valgono le disposizioni dell'Amministratore nonché le procedure interne in uso e non tempestivamente contestate per scritto.
- 2) Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente regolamento saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte del contratto, e il terzo, Presidente del collegio, dai due così nominati.
- La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome

dell'arbitro dalla stessa nominato.

- La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il nominato.
- 5) In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine sopra indicato, provvederà il Presidente del Tribunale ove ha la sede legale l'Associazione.
- 6) La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale dell'Associazione e ivi si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incombenti.
- 7) L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme di cui all'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.